

Statuto della Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR)

del 24 aprile 2009 (Stato 1° dicembre 2023)

In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, il genere maschile è impiegato per ambo i sessi per indicare le funzioni espresse nel presente Statuto.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Nome, forma giuridica e sede

¹ Con il nome di Società svizzera di radiotelevisione (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, Société suisse de radiodiffusion et télévision, Societad svizra da radio e televisiun) è costituita un'associazione giusta gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

² L'associazione ha sede a Berna.

Art. 2 Scopo

¹ L'Associazione (di seguito la SSR) allestisce programmi radiofonici e televisivi e fornisce ulteriori offerte editoriali a norma della legge federale sulla radiotelevisione del 24 marzo 2006 e della Concessione del Consiglio federale.

² La SSR gestisce a tale scopo e con il nome commerciale SRG SSR un'impresa in forma commerciale che nello Statuto è denominata azienda.

³ Con la sua offerta di programmi e ulteriori offerte editoriali, la SSR adempie il mandato di prestazioni sancito dalla legge e dalla Concessione. Le offerte hanno come obiettivo di promuovere la libera formazione dell'opinione e lo sviluppo culturale, di contribuire all'educazione e allo svago del pubblico.

⁴ La SSR può esercitare ogni altra attività in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo. Nell'ambito della sua politica aziendale essa può costituire società o partecipare ad altre.

⁵ La SSR è al servizio della collettività; non si prefigge fini di lucro.

Art. 3 Composizione

¹ La SSR si compone delle seguenti società regionali:

- a. Radio- und Fernsehgesellschaft der deutschen und der rätoromanischen Schweiz (nome commerciale SRG.D);
- b. Société Suisse de radiodiffusion et de télévision de la Suisse romande (nome commerciale: SSR Suisse Romande (SSR.SR));
- c. Società cooperativa per la radiotelevisione svizzera di lingua italiana (nome commerciale: SSR Svizzera italiana CORSI (SSR CORSI));
- d. SRG SSR Svizra Rumantscha (nome commerciale SRG.R).

² Gli statuti delle società regionali non possono contraddire il presente Statuto e sono approvati dal Consiglio d'amministrazione SSR.

³ Le società regionali possono essere composte da società membro.

Art. 4 Società regionali

¹ Le società regionali ancorano l'azienda nella società e contribuiscono allo sviluppo dell'azienda.

² Hanno i seguenti compiti:

- a. si pronunciano sugli affari importanti relativi ai programmi e alla società della regione, che vengono affidati loro conformemente allo Statuto o per decisione del Consiglio d'amministrazione;
- b. prendono conoscenza dei rendiconti delle unità aziendali regionali e hanno il diritto di chiedere informazioni e spiegazioni;
- c. seguono i programmi e l'ulteriore offerta editoriale, esercitano un influsso sull'orientamento e sulla qualità;
- d. conducono e promuovono il dibattito sui principi e sullo sviluppo del servizio pubblico audiovisivo;
- e. perseguono un ampio radicamento regionale attraverso l'affiliazione di persone fisiche e giuridiche alle società regionali e alle società membro;
- f. assicurano la rappresentanza dei soci in seno agli organi della SSR.

³ Ogni società regionale istituisce un Consiglio del pubblico con funzioni rappresentative e consultive. Il Consiglio assicura stretti contatti fra i responsabili dei programmi e il pubblico (radioascoltatori e telespettatori, utenti di ulteriori offerte editoriali) e sostiene con constatazioni, suggerimenti e proposte l'attività di programma. I soci delle società regionali costituiscono la base della rappresentanza del pubblico.

⁴ In ogni regione linguistica il Consiglio del pubblico istituisce a sua volta un organo di mediazione con il compito di esaminare i reclami relativi ai programmi e all'ulteriore offerta editoriale.

⁵ Le società membro partecipano all'adempimento dei compiti. Gli statuti regionali stabiliscono le modalità.

⁶ Le società regionali e le rispettive società membro possono esercitare altre attività in rapporto con lo scopo della SSR.

II. ORGANIZZAZIONE

A. Assemblea dei delegati

Art. 5 Composizione

¹ L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo della SSR.

² Consta di 41 membri e comprende i delegati delle regioni e i membri del Consiglio d'amministrazione.

³ Le nomine sono così effettuate:

- a. dalla SRG.D: 18 delegati, fra cui il presidente;
- b. dalla SSR.SR: 9 delegati, fra cui il presidente;

c. dalla SSR CORSI: 6 delegati, fra cui il presidente;

d. dalla SRG.R: 3 delegati, fra cui il presidente.

⁴ Il direttore generale partecipa di regola alle sedute dell'Assemblea dei delegati con voto consultivo.

⁵ Rappresentanti del personale hanno il diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea dei delegati con voto consultivo. Le modalità sono definite nel Regolamento dell'Assemblea dei delegati.

⁶ Il presidente può invitare alle sedute esperti o ospiti.

Art. 6 Competenze

¹ L'Assemblea dei delegati nomina:

a. 3 membri del Consiglio d'amministrazione;

b. il presidente SSR, il quale è contemporaneamente presidente del Consiglio d'amministrazione e presidente dell'Assemblea dei delegati;

c. l'Ufficio di revisione.

² L'Assemblea dei delegati approva:

a. la nomina del direttore generale;

b. il rapporto annuale;

c. il rapporto annuale sulla qualità e sul servizio pubblico della SSR;

d. i conti annuali comprendenti i bilanci, i conti economici e gli allegati della casa madre (Associazione SRG SSR) e dell'intero gruppo;

e. le proposte della SSR al Consiglio federale relative a modifiche della Concessione con ricadute sulla politica dei media;

f. la retribuzione massima del Consiglio d'amministrazione (separatamente per il presidente) per l'esercizio seguente;

g. la retribuzione massima del Comitato direttivo per l'esercizio seguente;

h. la relazione sulle retribuzioni allestita per il Consiglio d'amministrazione per l'esercizio appena conclusosi, comprese le giustificazioni per eventuali sorpassi delle retribuzioni massime secondo le lett. f e g.

³ L'Assemblea dei delegati delibera su:

a. l'utilizzo del risultato dei conti;

b. il discharge al Consiglio d'amministrazione;

c. proposte di verifica del servizio pubblico e della qualità all'attenzione del Consiglio d'amministrazione;

d. ogni proposta della SSR al Consiglio federale relativa all'importo del canone radiotelevisivo, basandosi sulla pianificazione finanziaria;

e. la revisione dello Statuto, il cambiamento della forma giuridica, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione;

f. la Strategia dell'Associazione e il rapporto sulla sua attuazione

g. la retribuzione dei membri dell'Assemblea dei delegati;

h. l'attribuzione di mezzi alle società regionali;

i. il Regolamento dell'Assemblea dei delegati.

⁴ L'Assemblea dei delegati prende conoscenza:

a. della Strategia aziendale e del rapporto sulla sua attuazione;

b. del Regolamento organizzativo.

⁵ L'Assemblea dei delegati ha il diritto di revocare dalle loro funzioni tutte le persone da essa nominate.

⁶ I compiti previsti al capoverso 2 lettere b e d e al capoverso 3 lettere a e b devono essere svolti entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Art. 7 Convocazione

¹ L'Assemblea dei delegati si riunisce almeno due volte l'anno.

² Il presidente convoca l'Assemblea dei delegati per iscritto, con un preavviso di almeno due settimane, comunicando l'ordine del giorno corredato della documentazione.

³ Ogni membro può far inserire un argomento all'ordine del giorno mediante richiesta scritta entro la settimana che segue la convocazione.

⁴ Una società regionale oppure 8 membri possono chiedere per iscritto la convocazione di una seduta dell'Assemblea dei delegati, da tenersi al più tardi entro 20 giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 8 Decisioni

¹ L'Assemblea dei delegati è abilitata a deliberare quando sono presenti o rappresentati almeno 21 dei suoi membri.

² L'Assemblea dei delegati può trattare e deliberare validamente su affari che non figurano all'ordine del giorno in presenza di tutti i 41 membri o rappresentanti.

³ Le decisioni dell'Assemblea dei delegati vengono prese a maggioranza dei votanti. Il presidente partecipa alla votazione e, in caso di parità, decide.

⁴ Nelle delibere sul discharge al Consiglio d'amministrazione, i membri di quest'ultimo non hanno diritto di voto.

⁵ Le delibere sulla revisione dello Statuto, il cambiamento della forma giuridica, la fusione o lo scioglimento della SSR necessitano l'approvazione di almeno 28 membri o rappresentanti dell'Assemblea. Le società regionali devono essere preventivamente consultate.

⁶ Ove un membro ne faccia richiesta, le nomine avvengono a voto segreto. Al primo scrutinio fa stato la maggioranza assoluta, al secondo la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procede a un terzo scrutinio; se essa si ripete, decide il sorteggio.

B. Consiglio d'amministrazione SRG SSR

Art. 9 Composizione

- ¹ Il Consiglio d'amministrazione si compone di 9 membri:
 - a. i presidenti delle società regionali ne fanno parte d'ufficio;
 - b. l'Assemblea dei delegati nomina 3 membri;
 - c. il Consiglio federale nomina 2 membri.
- ² Il direttore generale partecipa di regola alle sedute del Consiglio d'amministrazione con diritto di proposta e voto consultivo.

Art. 10 Competenze

- ¹ Il Consiglio d'amministrazione è la direzione dell'Associazione.
- ² Il Consiglio d'amministrazione dirige con la massima diligenza l'Associazione e la gestione aziendale dell'intero gruppo. Esso esercita tutte le competenze che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla Concessione, dallo Statuto o dal Regolamento organizzativo a un altro organo.
- ³ Il Consiglio d'amministrazione ovvero tutti i suoi membri hanno i seguenti compiti generali e inalienabili:
 - a. la preparazione della strategia dell'Associazione e la responsabilità della sua attuazione;
 - b. l'alta direzione dell'azienda e il potere di impartire le istruzioni necessarie;
 - c. la definizione della strategia aziendale;
 - d. la vigilanza sulla gestione aziendale, segnatamente per ciò che riguarda l'adempimento del mandato di prestazioni, l'attuazione della strategia aziendale e la realizzazione degli obiettivi;
 - e. la definizione dei principi organizzativi;
 - f. la definizione dei principi della contabilità, del controllo finanziario e dell'allestimento del piano finanziario;
 - g. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza e la regolamentazione del diritto di firma;
 - h. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
 - i. la stesura del rapporto di gestione e di altre relazioni e documentazioni all'attenzione dell'Assemblea dei delegati, la preparazione delle sue sedute e l'esecuzione delle sue delibere;
 - j. decisioni in merito alle competenze delegate ai Comitati dei Consigli regionali ai sensi dell'articolo 15.
- ⁴ Il Consiglio d'amministrazione può istituire nel suo ambito dei comitati a carattere permanente o temporaneo.
- ⁵ Il Consiglio d'amministrazione non impartisce istruzioni particolari sulle attività correnti di programma.

Art. 11 Organizzazione

- ¹ Il presidente SSR presiede il Consiglio d'amministrazione. Per il resto, il Consiglio d'amministrazione si organizza liberamente e si riunisce con la frequenza imposta dall'andamento degli affari.
- ² Il Consiglio d'amministrazione può farsi assistere da esperti e può istituire, sul piano del personale e su quello dell'organizzazione, gli strumenti ausiliari necessari alla conduzione dei propri affari.

Art. 12 Diritti

- ¹ I membri del Consiglio d'amministrazione hanno il diritto di chiedere, in seduta, alle persone incaricate della gestione e della rappresentanza della società, informazioni sull'andamento dell'azienda e su determinati affari.
- ² Il Consiglio d'amministrazione può ordinare che siano prodotti i libri e i documenti.

Art. 13 Delega della gestione aziendale

- ¹ Il Consiglio d'amministrazione delega al direttore generale la gestione aziendale dell'intero gruppo e la direzione dei programmi in base al Regolamento organizzativo.
- ² Il Regolamento organizzativo è emanato dal Consiglio d'amministrazione e portato a conoscenza dell'Assemblea dei delegati.

C. Organi regionali dell'Associazione

Art. 14 Consigli regionali

- ¹ I Consigli regionali hanno i seguenti compiti nell'ambito della programmazione:
 - a. prendere conoscenza del rapporto annuale sulla qualità e sul servizio pubblico delle unità aziendali;
 - b. prendere conoscenza dei concetti di programma delle unità aziendali;
 - c. avanzare proposte di verifica dei concetti di programma al Comitato del Consiglio regionale. Le proposte necessitano della maggioranza dei membri del Consiglio regionale. Il Comitato del Consiglio regionale deve rispondervi entro un lasso di tempo adeguato;
- ² Nelle società regionali che non dispongono di un Consiglio regionale, questi compiti sono svolti dal loro organo supremo.

Art. 15 Comitato del Consiglio regionale

- ¹ I Comitati del Consiglio regionale hanno le seguenti competenze:
 - a. stabilire i concetti di programma delle unità aziendali regionali nel quadro delle direttive strategiche del Consiglio d'amministrazione;
 - b. suddividere le risorse tra le reti e le aree di programma in funzione dei concetti di programma e dei limiti di spesa decisi dal Consiglio d'amministrazione;

- c. avanzare proposte al Consiglio d'amministrazione per la nomina dei direttori delle unità aziendali e dei dirigenti del secondo livello di inquadramento con responsabilità di programmazione;
 - d. deliberare in merito ai cambiamenti relativi all'ubicazione degli studi regionali sottoponendoli al Consiglio d'amministrazione per approvazione;
 - e. deliberare in merito ai cambiamenti relativi alla suddivisione regionale in unità aziendali, sottoponendo il dossier al Consiglio d'amministrazione per approvazione;
 - f. deliberare in merito ai cambiamenti relativi alla modifica del secondo livello di inquadramento delle unità aziendali regionali con responsabilità di programmazione, sottoponendo il dossier al Consiglio d'amministrazione per approvazione;
 - g. avanzare al Consiglio d'amministrazione proposte di verifica della qualità dei programmi e dell'adempimento del mandato di servizio pubblico da parte delle unità aziendali.
- ² Qualora il Comitato del Consiglio regionale si discostasse dalle direttive del Consiglio d'amministrazione in materia di concetti di programma o della relativa attribuzione dei mezzi, la decisione spetta al Consiglio d'amministrazione.
- ³ In caso di rifiuto delle proposte e delle decisioni di cui alle lettere c-f, il Consiglio d'amministrazione le rimanda al Comitato del Consiglio regionale ponendo determinate condizioni.
- ⁴ Il Consiglio d'amministrazione può sottomettere al Comitato del Consiglio regionale ulteriori affari, chiedendogli di prepararli e avanzare una proposta. Il Consiglio d'amministrazione delibera su queste proposte liberamente e in via definitiva.
- ⁵ Il Comitato del Consiglio regionale viene consultato sugli altri affari del Consiglio d'amministrazione per il tramite del suo presidente regionale.
- ⁶ I direttori delle unità aziendali sono presenti alle sedute del Comitato del Consiglio regionale e del Consiglio regionale a meno che questi organi, in casi singoli, non decidano altrimenti; illustrano l'andamento degli affari, comunicano avvenimenti speciali e forniscono informazioni.

D. Direttore generale e Comitato direttivo

Art. 16 Direttore generale

- ¹ Nel quadro delle sue competenze, il direttore generale dirige l'azienda, emana direttive e istruzioni. Nell'interesse dell'azienda può anche impartire istruzioni particolari su attività di programma.
- ² I membri del Comitato direttivo gli sono subordinati.
- ³ Il direttore generale può partecipare alle sedute del Comitato del Consiglio regionale, farsi rappresentare dal suo sostituto oppure dal direttore di un'unità aziendale della regione.
- ⁴ Il direttore generale partecipa alle sedute per la nomina dei direttori delle unità aziendali e dei dirigenti del secondo livello di inquadramento con responsabilità di programmazione.
- ⁵ Il direttore generale può proporre al Consiglio d'amministrazione il rigetto delle proposte di nomina o di approvazione del Comitato del Consiglio regionale.

Art. 17 Comitato direttivo

¹ Il Comitato direttivo, quale massimo organo operativo, assicura la conduzione dell'intero gruppo.

² Espleta, in particolare, i seguenti compiti:

- a. elabora la strategia aziendale e risponde della sua attuazione;
- b. si adopera, a livello dell'azienda, per il successo e l'adempimento del mandato nel rispetto dell'economicità e
- c. affinché le unità operino nell'interesse dell'azienda.

³ Il direttore generale presiede il Comitato direttivo e decide in mancanza di unanimità.

Art. 18 Principi per la retribuzione del Comitato direttivo

¹ Per ogni membro del Comitato direttivo la componente variabile può, in caso di raggiungimento massimo degli obiettivi, corrispondere al massimo ad un terzo dello stipendio fisso annuale.

² Le prestazioni accessorie versate ai membri del Comitato direttivo non possono superare il 10% dello stipendio fisso annuale.

E. Ufficio di revisione

Art. 19

¹ L'Ufficio di revisione verifica i conti della SSR in conformità alle norme di legge.

² A richiesta del Consiglio d'amministrazione o del direttore generale, l'Ufficio di revisione può procedere a verifiche intermedie.

III. SWI swissinfo.ch

A. Ruolo e funzione

Art. 20

¹ In virtù della Concessione, SWI swissinfo.ch è un'unità della SSR, con sede a Berna, che propone un'offerta editoriale destinata all'estero.

² L'offerta editoriale è intesa a promuovere il mantenimento di strette relazioni fra gli svizzeri all'estero e la Patria, nonché la presenza della Svizzera all'estero e la comprensione per le sue aspirazioni.

³ SWI swissinfo.ch può esercitare altre attività nell'ambito dello scopo della SSR.

B. Organizzazione

Art. 21

¹ Il Consiglio d'amministrazione nomina un comitato.

² SWI swissinfo.ch ha un consiglio del pubblico. L'articolo 23 capoverso 1 non è applicabile.

³ Il Consiglio del pubblico istituisce a sua volta un organo di mediazione con il compito di esaminare i reclami relativi all'offerta editoriale.

IV. RESPONSABILITÀ E APPARTENENZA AGLI ORGANI

Art. 22 Responsabilità

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o della revisione sono responsabili, nei confronti della SSR, delle società regionali, nonché dei creditori della SSR, dei danni cagionati dalla violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri.

Art. 23 Durata del mandato e appartenenza agli organi

- ¹ I membri di tutti gli organi della SSR devono essere domiciliati in Svizzera e possedere la cittadinanza svizzera oppure essere titolari di un permesso di domicilio.
- ² La durata dei periodi amministrativi per l'Assemblea dei delegati, il Consiglio d'amministrazione e il Consiglio del pubblico di SWI swissinfo.ch è di quattro anni.
- ³ La durata del mandato dei membri del Consiglio del pubblico di SWI swissinfo.ch e del Consiglio d'amministrazione SSR non può superare i 12 anni per ciascun organo. In linea di massima, la durata del mandato dei delegati non è soggetta ad alcuna limitazione, ma le società regionali possono decidere di fissarne una.
- ⁴ Il presidente del Consiglio d'amministrazione può essere nominato per un secondo periodo amministrativo, anche se la durata complessiva del suo mandato quale membro del Consiglio d'amministrazione oltrepassa la soglia dei 12 anni.
- ⁵ La durata del periodo amministrativo dell'Ufficio di revisione è di tre anni al massimo. Per la durata e l'esercizio del mandato vigono le norme di legge.
- ⁶ I delegati possono farsi rappresentare all'Assemblea dei delegati da supplenti designati dal rispettivo consiglio regionale o in altro modo. La procura deve essere rilasciata dalla società regionale.
- ⁷ I membri degli organi sono tenuti a mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni e che, sia per la loro natura, sia per specifica prescrizione, non sono destinate al pubblico.

Art. 23a

La SSR comunica in modo aperto e trasparente le proprie decisioni, a condizione che non vi si oppongano segreti commerciali, segretezza editoriale, protezione delle fonti, ragioni operative e/o editoriali, come pure altri limiti giuridici (p. es. protezione dei dati, protezione della personalità).

V. FINANZE

Art. 24 Principi

- ¹ La politica finanziaria del Consiglio d'amministrazione mira a mantenere a lungo termine la sostanza dell'azienda e ad assicurare un finanziamento adeguato dei compiti dell'azienda, delle unità e delle società regionali.
- ² La SSR tiene la contabilità secondo le prescrizioni applicabili alle società anonime e secondo gli standard in materia di bilancio riconosciuti dalla borsa svizzera.
- ³ La SSR tiene conti separati per le attività che servono all'adempimento del mandato di prestazioni connesso alla Concessione e per le altre attività.
- ⁴ L'esercizio annuale corrisponde all'anno civile.
- ⁵ Un eventuale saldo attivo della SSR è versato nel fondo di riserva d'esercizio o riportato a conto nuovo.

Art. 25 Finanziamento

La SSR si finanzia attraverso i proventi dal canone radiotelevisivo, nonché sussidi ai sensi della legge federale sulla radiotelevisione, introiti commerciali, altre entrate ed eventuali liberalità.

VI. SCIoglIMENTO

Art. 26

- ¹ La SSR non può essere sciolta né rinunciare alla propria Concessione nella misura in cui la legge la vincola all'adempimento del mandato di programma.
- ² Qualora venisse meno il mandato di programma e il legislatore non prevedesse disposizioni particolari, l'Assemblea dei delegati può decidere lo scioglimento della SSR alle condizioni previste all'articolo 8 capoverso 5.
- ³ Se decide lo scioglimento, l'Assemblea designa i liquidatori e definisce il loro diritto di firma.
- ⁴ Con riserva delle disposizioni legali e previo il pagamento di eventuali debiti, l'Assemblea dei delegati utilizza il saldo attivo su proposta del Consiglio d'amministrazione.

VII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27

- ¹ Il presente Statuto modifica quello del 24 aprile 2009 nella versione del 29 aprile 2016.
- ² Le modifiche sono state emanate con decisione dell'Assemblea dei delegati 1° dicembre 2023.
- ³ Lo Statuto entra in vigore il 1° dicembre 2023.

Lo Statuto del 24 aprile 2009 è stato approvato dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) il 12 agosto 2009. Le modifiche del 29 aprile 2016 sono state approvate dal DATEC il 2 giugno 2016. Le modifiche del 27 aprile 2018 sono state approvate dal DATEC il 28 maggio 2018. Le modifiche del 1° dicembre 2023 sono state approvate dal DATEC il 10 gennaio 2024.

Il presidente



Jean-Michel Cina

Il segretario centrale



Iso Rechsteiner